

TAVOLO TECNICO AZIONE A. 2

GESTIONE DEL CPIA

Funzionamento degli organi collegiali
Definizione del regolamenti del Consiglio della rete e Collegio
della rete

Referente



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

OFFERTA FORMATIVA

A.S. 2014/2015

PREMESSA

L'ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI ADULTI

Gli obiettivi prioritari degli interventi nel sistema di istruzione dei centri territoriali permanenti sono i seguenti:

l'alfabetizzazione funzionale della popolazione adulta che consideri i differenziati bisogni di istruzione delle persone e di promozione culturale nei contesti locali; lo sviluppo dei livelli di integrazione fra istruzione e formazione; il rafforzamento della programmazione coordinata tra i livelli locali, provinciali e regionali; lo sviluppo della collaborazione tra i Centri territoriali e gli Enti locali attraverso la realizzazione di progetti pilota con lo scopo di rafforzare il complessivo sistema dell'educazione degli adulti; la personalizzazione dei percorsi, il riconoscimento dei crediti e la progressiva realizzazione del sistema integrato di certificazione; lo sviluppo di attività di orientamento, informazione e consulenza in collegamento con i servizi offerti dal sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro; la formazione e l'aggiornamento degli operatori; l'adozione di misure di accompagnamento per facilitare il conseguimento degli obiettivi fissati.

Una strategia permanente di manutenzione e sviluppo delle conoscenze e competenze è necessaria per contrastarne la perdita e per promuovere ed accrescere la motivazione ad apprendere durante il corso della vita. Per conseguire questo obiettivo è decisivo attivare processi funzionali ad una progressiva acquisizione delle competenze che consentono di imparare in una dimensione di autoapprendimento. Il diritto alla formazione permanente, in quanto diritto di cittadinanza, si traduce nel diritto di saper utilizzare gli strumenti del leggere, dello scrivere, dei linguaggi propri della società dell'informazione, di possedere la capacità di porre domande e di analizzare i fatti, di sapersi collocare nei contesti di vita e di lavoro, al fine di sviluppare competenze personali e collettive.

Particolari bisogni di alfabetizzazione sono espressi dalle fasce deboli e dalle altre culture, soprattutto come esigenza di convivenza, di coesione sociale, di espressione delle identità e delle differenze di tutti i gruppi sociali, risorsa e ricchezza della società contemporanea.

L'alfabetizzazione funzionale degli adulti è, pertanto, uno strumento di intervento mirato per la riduzione delle forme di esclusione sociale; così i percorsi individuali di alfabetizzazione sono potenzialmente correlati alle esigenze di promozione sociale del territorio legate alle trasformazioni del mondo del lavoro e alla valorizzazione delle culture locali. Essi possono essere realizzati in funzione dei bisogni espressi da specifici gruppi - obiettivo (extracomunitari, casalinghe, disabili, militari di leva, detenuti, lavoratori socialmente utili).

Per corrispondere a questi fabbisogni il programma delle attività del CTP, futuro CPIA, mira a promuovere la personalizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti degli adulti e consente il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze, comunque acquisite e sviluppate, attraverso la negoziazione, l'organizzazione modulare e la trasparente certificazione degli esiti di percorsi di istruzione, in via prioritaria dedicati all'alfabetizzazione funzionale degli adulti e all'acquisizione delle nuove competenze richieste dalla società della conoscenza.

La struttura del CPIA sarà articolata in reti territoriali per poter raggiungere coloro non hanno un sufficiente livello di istruzione e formazione. Questo modello organizzativo potrà favorire la loro partecipazione, prevenirne il rischio di esclusione sociale e favorire il pieno esercizio dei loro diritti di cittadinanza.

Il CPIA pertanto costituisce una importante risposta nazionale, in linea con gli indirizzi dell'Unione europea, per dare un contributo significativo allo sviluppo delle persone nel quadro dell'apprendimento permanente in relazione ai nuovi fabbisogni formativi del Paese, che sta cambiando rapidamente la sua struttura sociale. La progressiva applicazione della nuova normativa, che ha accompagnato la messa a regime dei nuovi ordinamenti del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, e che si è avviata nell'a.s. 2013/2014, con la realizzazione di progetti assistiti a livello nazionale, nel corrente anno trova la sua applicazione per la didattica.

Le nuove linee guida sull'Istruzione Degli Adulti, in applicazione del DPR 263/12, ridefiniscono il riordino dei percorsi degli istituti di primo e di secondo grado, con gli istituti tecnici e professionali, presso i quali funzionano la maggior parte degli ex corsi serali, e sono quindi da mettere in esercizio già a decorrere dall'a.s. 2014/15.

IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiamano di seguito le principali disposizioni che disciplinano il contesto normativo nel quale si inquadrano le presenti Linee guida:

A) Leggi, Decreti Legge, Decreti legislativi - art. 117 della Costituzione;

- testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
- legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante Norme per l'edilizia scolastica.
- decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" - legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
- decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c, della legge 28 marzo 2003 n. 53
- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007 ed in particolare l'art. 1, comma 632.
- Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
- decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13;
- decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 64, comma 4 lettera f) che prevede la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa.
- decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- legge 15 luglio 2009, n. 94 contenente "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", art. 1 comma 22, lettera i) e comma 25
- decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

- decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ed in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 contenente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto, n. 135;
- decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

B) D.P.R., D.P.C.M., D.I., D.M., Direttive, Intese CU, Accordi (CU, CSR, CR), Accordi MIUR/Min.Int.

- - decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, ed in particolare gli articoli 41 e 43;
- decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 concernente Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. - 5 - 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'art. 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2013";
- decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
- decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, recante riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2010, n.9, di applicazione dell'art. 4, comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n.139, con allegato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- decreto del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 giugno 2010 "Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009";
- decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211 "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi 1 e 3, del medesimo Regolamento";
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2013 recante definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- decreto interministeriale 7 febbraio 2013 recante Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);
- direttiva 15 luglio 2010, n. 57 contenente le linee guida a norma dell'art. 8, comma 3, d.P.R. 15 marzo 2010, n.88 ;
- direttiva 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida a norma dell'art. 8, comma 6, d.P.R. 15 marzo 2010, n.87;
- direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 in materia di linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n.88;
- direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 in materia di linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n.87;
- decreto interministeriale prot. n. 7428 del 24 aprile 2012, recante "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
- decreto interministeriale prot. n. 7431 del 24 aprile 2012, recante "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
- direttiva 1 agosto 2012, n. 69 in materia di linee guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e dall'art. 8, comma 2, lettera c) del d.P.R. 15 marzo 2010, n.88;
- direttiva 1 agosto 2012, n. 70 in materia di linee guida per i percorsi degli Istituti Professionali relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e dall'art. 8, comma 4, lettera c) del d.P.R. 15 marzo 2010, n.87;
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 concernente il "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

- decreto interministeriale del 7 ottobre 2013 “Integrazione dell’elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli Istituti Tecnici istituito con decreto interministeriale MIUR-MEF del 24 aprile 2012 con l’opzione “Tecnologie del legno” nell’articolazione “Meccanica, meccatronica ed energia” articolazione “Meccanica e meccatronica”;
- ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 - Educazione in età adulta. Istruzione e formazione;
- intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, repertorio atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010, riguardante “l’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 13, comma 1 - . quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 36/CSR del 29 aprile 2010 ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 riguardante il primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n.137/CSR del 27 luglio 2011, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, Repertorio atti n. 66/CU del 27 luglio 2011, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) e dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, Repertorio atti n. 154/CU del 20 dicembre 2012 riguardante le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell’art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Repertorio atti 252 del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
- accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, repertorio atti . 14/021/CR08/09 del 20 febbraio 2014 in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale riguardante riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP);
- accordo-quadro sottoscritto il giorno 11 novembre 2010 dal Ministero dell’interno (Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo – Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo) e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Dipartimento per l’Istruzione) per dare applicazione, fra l’altro, a quanto previsto dal Decreto 4 giugno 2010 del Ministero dell’Interno;
- accordo-quadro sottoscritto il 7 Agosto 2012 dal Ministero dell’interno (Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo – Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo) e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Dipartimento per l’Istruzione) per dare applicazione, fra l’altro, a quanto previsto dal decreto del Presidente

della Repubblica n.179/2011, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e di informazione, di cui all'art. 3 ed in particolare l'art. 5.

C) Decisioni, Raccomandazioni, Risoluzioni, Conclusioni, Comunicazioni

- decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS);
- raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008 sull'educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere;
- raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
- conclusioni del Consiglio sull'istruzione destinata agli adulti del 22 maggio 2008;
- conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) - raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2010 sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione;
- risoluzione del Consiglio del 28 novembre 2011 su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti;
- raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Il ruolo del CTP futuro CIA quale “struttura di servizio” sarà quello di predisporre le seguenti “misure di sistema”:

- a) lettura dei fabbisogni formativi del territorio;
- b) costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro;
- c) interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
- d) accoglienza e orientamento;
- e) miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti.

La struttura organizzativa che le metterà in atto è descritta nell'organigramma d'istituto inserito come Allegato !

GLI ORGANISMI PRESENTI NEL CTP

I CIA costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,

Consiglio di Istituto

Il Consiglio D'istituto è composto dalla componente docente, ATA e dalla rappresentanza degli studenti

Giunta esecutiva

Il Consiglio D'istituto è composto dalla componente docente, ATA e dalla rappresentanza degli studenti

Collegio dei docenti

- Il collegio dei docenti può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell'assetto organizzativo e didattico; lo stesso collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nel CIA.

Il collegio dei docenti, ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 5, del *DPR 263/12* potrà avvalersi anche di Tavoli tecnici costituiti dai rappresentanti di altre strutture a supporto dell'istruzione degli adulti, individuati sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto. Il collegio tra i suoi compiti istituzionalmente previsti avrà anche il compito di identificare le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa del CIA, in coerenza con la specificità degli assetti organizzativo –didattici.

Consiglio di classe

- Il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo.

Commissione per la definizione del patto formativo

Il Dirigente Scolastico nomina la commissione per la definizione del Patto Formativo

Composizione

La Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico del CTP presso il quale è incardinata, è composta dai docenti dei percorsi di cui all'art. 4, comma 1, lett. **a) b) e c)**:

a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);

b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado di cui al comma 6, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;

c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.

I docenti rappresentanti dei diversi percorsi, vengono individuati, nel rispetto delle norme contrattuali, sulla base di criteri definiti nell'istituto.

Sono stabiliti, tra l'altro, le modalità di funzionamento, la composizione, anche in ordine alle competenze dei membri, le funzioni, le modalità organizzative e le forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche firmatarie dell'accordo, nel rispetto delle loro specifiche competenze.

Per assicurare continuità alle azioni della Commissione, anche ai fini del monitoraggio, valutazione dei risultati e controllo di qualità dei processi attivati, dura in carica per un triennio.

La composizione della Commissione assicurerà una presenza di docenti specifica per ciascuna delle fasi del percorso finalizzato alla definizione del Patto formativo individuale.

La Commissione è articolata in sezioni funzionali alla specificità degli assetti organizzativi e didattici relativi rispettivamente ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello, nonché alle esigenze territoriali. La Commissione può essere eventualmente integrata, per la definizione del patto formativo individuale degli adulti stranieri, da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. Inoltre, potrà avvalersi di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica e del terzo settore.

Compiti

La Commissione per la definizione del patto formativo individuale, opera al fine di ammettere l'adulto, che richiede di accedere a un titolo, nel percorso più idoneo e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di competenza utili per lo stesso utente. Il *Patto formativo* viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti che

origina da tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione. Per lo svolgimento delle suddette fasi, che si realizzano nelle sedi individuate nell'ambito del citato accordo di rete anche in relazione a specifiche esigenze territoriali.

La Commissione si è dotata di appositi strumenti a seguire elencati

- modello di domanda per il riconoscimento dei crediti;
- modello di libretto personale (dossier personale per l'IDA);
- linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei riscontri e prove utili alla valutazione delle competenze;
- modello di certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso;
- modello di Patto Formativo Individuale

A questi potranno essere aggiunti altri possibili documenti utili.

La Commissione formalizza le proprie sedute ed i risultati delle stesse attraverso idonei supporti documentali firmati da tutti i membri.

Al fine di garantire agli iscritti organici interventi di accoglienza e orientamento, la commissione predispone, nell'ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete misure di sistema destinate a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche. A tale fine le domande di iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di secondo grado anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato accordi di rete.

Le "misure di sistema" sono finalizzate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo livello ed i percorsi di istruzione di secondo livello. Particolare rilevanza sarà attribuita agli interventi finalizzati alla definizione di criteri e modalità per la gestione comune delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, di cui al D.P.R. 275/99 e successive modifiche; la stesura del POF del CPIA, comprensivo delle attività di istruzione relative ai percorsi sia di primo livello che di secondo livello; la progettazione comune dei percorsi di primo e di secondo livello.

Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso

la Commissione quindi attiva, su richiesta dell'adulto, il percorso di riconoscimento dei crediti articolato in tre fasi: **identificazione, valutazione e attestazione.**

Identificazione:

fase finalizzata all'*individuazione e messa in trasparenza* delle competenze degli adulti comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione. In questa fase, la Commissione, acquisita la domanda di iscrizione, supporta l'adulto "*nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento*" anche mediante l'utilizzo di dispositivi di documentazione della storia personale e professionale.

Per ciascun adulto sarà compilato un libretto personale (denominato dossier personale per l'IDA) che consente la raccolta di titoli di studio, attestati, certificazioni, dichiarazioni e ogni altra "evidenza utile". A tal fine, sarà necessario utilizzare strumenti di esplorazione quali l'intervista, impostata secondo un approccio biografico. La Commissione individuerà un docente – facente parte della Commissione stessa – cui affidare il compito di accompagnare e sostenere l'adulto nel processo di individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale e nella composizione del dossier personale. Fermo restando i criteri generali presenti nelle Linee guida la Commissione individuerà le modalità organizzative e di funzionamento che tengano anche conto del contesto territoriale di riferimento.

Valutazione:

fase finalizzata all'*accertamento del possesso* delle competenze degli adulti comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione.

La Commissione procede insieme con l'adulto, all'accertamento del possesso delle competenze, già precedentemente acquisite, ai fini della successiva attestazione. Nel caso di competenze acquisite nell'apprendimento formale, costituiscono "evidenze utili" quelle rilasciate nei sistemi indicati nel comma 52, dell'art. 4, della L.92/2012. Nel caso di competenze acquisite nell'apprendimento non formale ed informale questa fase implica l'adozione di *specifiche metodologie valutative* e di *riscontri e prove idonee* a comprovare le competenze effettivamente possedute coerenti anche con quelle predisposte dall'INVALSI, nell'ambito dei progetti RICREARE e SAPA diffusione, Questa fase deve esser svolta in modo da assicurare equità, trasparenza, collegialità e oggettività.

Attestazione:

fase finalizzata al rilascio del *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso*, standardizzato secondo i criteri di seguito riportati.

La Commissione certifica il possesso delle competenze, individuate e valutate nelle fasi precedenti, e le riconosce – secondo le modalità e nei limiti precedentemente da essa stabiliti - come crediti riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione.

In coerenza con quanto previsto dal d.leg.vo 13/13, il *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso*, che ha carattere pubblico, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- a) i dati dell'ente pubblico titolare (MIUR) e dell'ente titolato (CPIA);
- b) i dati anagrafici dell'adulto;
- c) le competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione, riconosciute come crediti;
- d) le modalità di accertamento per ciascuna delle competenze riconosciute come crediti;
- e) la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e, per l'adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi di secondo livello, anche del dirigente scolastico della istituzione scolastica dove è incardinato il percorso di secondo livello;
- f) data e numero di registrazione.

Quale esito delle fasi suindicate viene definito il *Patto formativo Individuale per ogni singolo alunno*

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Organizzazione

Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico	
Staff didattico	Collaboratore del Dirigente Scolastico	
	Coordinatore punto di erogazione	
	Coordinatore punto di erogazione.....	

Funzioni Strumentali	Figura di sistema 1	
	Figura di sistema 2	
	Figura di sistema 3	
	Figura di sistema 4	
Commissione del Patto Formativo	Dirigente Scolastico	
Staff Amministrativo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi:	
Personale ATA	Assistente amministrativo	
	Operatore scolastico	

Personale docente

Area Tecnico Scientifica	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	
	Educazione tecnica	
Area Linguistica	Italiano, storia ed educazione civica, geografia	
	Italiano, storia ed educazione civica, geografia	
	lingua straniera	
Licenza elementare	Scuola elementare	

Sede amministrativa

Il Dirigente e la segreteria hanno sede presso Hanno a disposizione le seguenti (computer, stampanti etc.)

Punti di erogazione

I PUNTI DI EROGAZIONE HANNO SEDE PRESSO

Hanno a disposizione le seguenti attrezzature

Hanno a disposizione i seguenti laboratori

.....

..... Inserita presso l'istituzione
scolastica.....

Hanno a disposizione le seguenti attrezzature

Hanno a disposizione i seguenti laboratori
.....

Il centro è dotato altresì di uno sito web per le attività in rete all'intero è prevista un'area amministrativa, delle aree didattiche dedicate ed un apposito settore dedicato alla Formazione a Distanza. Lo spazio è dotato di cartelle protette per lo scambio immediato di file di grandi dimensioni.

la piattaforma per la gestione di corsi a distanza (FAD) è interamente gestita dal personale del Centro ed è utilizzata per l'erogazione di corsi web e può essere utilizzata, a richiesta, per altri progetti presenti in rete.

Le suddette risorse possono essere raggiunte ai seguenti link

ASSETTO DIDATTICO DEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI

ASSI CULTURALI

L'ADULTO AL TERMINE DEI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO, VISTI GLI OBIETTIVI DI COMPETENZA FISSATI, DEVE ESSERE IN GRADO DI:

Asse dei linguaggi

esprimere e interpretare in lingua italiana concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta; interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero per avere relazione con gli altri, far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, esercitare pienamente la cittadinanza; comprendere, esprimere e interpretare in lingua inglese concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali, quali istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero, a seconda dei desideri o delle esigenze individuali per facilitare, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture, le relazioni interpersonali, la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro; avere consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, anche per ampliare la gamma di percezione e comunicazione; coltivare, attraverso un'accresciuta capacità estetica, forme di espressione creativa e fruire del patrimonio artistico e culturale, con attenzione per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici ed ambientali; utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione anche per arricchire le possibilità di accesso ai saperi, consentire la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, comunicazione interattiva, personale espressione creativa e opportunità di ricerca attiva del lavoro.

Asse storico-sociale

cogliere nel presente, a partire dalla valorizzazione delle proprie esperienze e storie di vita, le radici e i diversi apporti del passato; interpretare le realtà territoriali attraverso il confronto fra aree geografiche, economiche e culturali diverse; individuare le strategie per orientarsi nel sistema socio-economico e per assumere responsabilmente comportamenti a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente; partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre diversificate; risolvere i conflitti ove ciò sia necessario; partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica; interagire efficacemente con le dinamiche del mercato del lavoro materiale e immateriale; valorizzare la mobilità per tradurre in azione la progettualità individuale e la disposizione a pianificare il futuro.

Asse matematico

sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) anche per sviluppare strategie atte ad analizzare più efficacemente i dati del reale; interagire in modo adeguato nei contesti sociali e lavorativi, anche per migliorare il livello culturale personale e per accedere a nuove modalità di conoscenza e, quindi, a nuovi saperi; applicare, anche mediante l'utilizzo di sussidi appropriati, i principi e i processi

propri della matematica; seguire e vagliare le concatenazioni degli argomenti; cogliere le prove di certezza e validità e orientarsi nel panorama della ricerca scientifica e tecnologica; leggere, interpretare e organizzare in modo personale i molteplici dati attinenti ai diversi settori della vita sociale ed economica, applicando le regole proprie di un settore della matematica (la statistica) ampiamente utilizzato nella comunicazione quotidiana e dai diversi media.

Asse scientifico-tecnologico

usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che siano basate su fatti comprovati; applicare le conoscenze in campo tecnologico e la relativa metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani; comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana e accrescere la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; acquisire atteggiamenti, metodi e tecniche indispensabili alla modellizzazione ed alla comprensione della realtà intesa nel suo significato più lato di molteplicità, complessità, trasformabilità; adottare strategie di indagine, procedure sperimentali e linguaggi specifici anche al fine di valutare l'impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.

di formazione civica e di informazione, di cui all'art. 3 del DPR 179/2011 (All. C).

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO

I percorsi saranno realizzati tenendo conto del monte ore previsto per disciplina e con un modello ed una articolazione oraria a seguire indicata.

Fermo restando il monte ore previsto e in presenza di necessità evidenziate dal contesto territoriale di riferimento, al fine di valorizzare ed ottimizzare l'offerta formativa ordinaria del CTP e favorire una più efficace integrazione linguistica e sociale degli stranieri, i percorsi di istruzione di primo livello – fermo restando il monte ore complessivo del rispettivo periodo didattico – possono prevedere specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore realizzate secondo le Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione.

Inoltre si potrà utilizzare la quota di autonomia del 20%, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con i "risultati di apprendimento dei percorsi di primo livello". Nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle scuole, tale quota è determinata - per ciascun periodo - in base al rispettivo orario, tenuto conto delle richieste dell'utenza, fermo restando che ciascun asse culturale, non può essere decurtato per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario.

Per favorire il conseguimento di una qualifica e/o di un diploma professionale da parte di adulti in età superiore a quella prevista per il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al d.leg.vo 76/2005 del Regolamento e nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, si potranno realizzare raccordi tra i percorsi di primo livello e i percorsi di apprendistato ovvero i percorsi di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi stabiliti in sede di Conferenza unificata, fermo restando la competenza delle Regioni in materia.

PERCORSI DIDATTICI

Il CTP, quale elemento componente del futuro CPIA- ha il compito di realizzare i **PERCORSI DI ISTRUZIONE PRIMO LIVELLO e DI ALFABETIZZAZIONE**

I percorsi di istruzione di I livello sono ripartite in relazione al primo periodo didattico e al secondo periodo didattico

I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico hanno un orario complessivo di **400 ore**, articolato secondo le indicazioni riportate nella Tabella 1 (All. A.3), destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado.

In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori **200 ore**, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente.

I percorsi di primo livello relativi al secondo periodo didattico hanno un orario complessivo di **825 ore**, articolato secondo quanto riportato nella Tabella 1 (All. A.3), destinato allo svolgimento delle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana hanno un orario complessivo di **n. 200 ore**, di cui n. 180 ore da destinare ad attività didattica e n. 20 ore da destinare ad attività di accoglienza e orientamento (All. B.2).

In presenza di necessità evidenziate dal contesto territoriale di riferimento, al fine di valorizzare ed ottimizzare l'offerta formativa ordinaria dei CPIA e favorire una più efficace integrazione linguistica e sociale degli stranieri, i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana – fermo restando il monte ore complessivo – possono prevedere specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore realizzate secondo le Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'art. 3 del DPR 179/2011 (All. C).

Percorsi di istruzione primo livello - primo periodo didattico

I "risultati di apprendimento" attesi in esito ai percorsi di primo livello, sono declinati – per ciascun periodo didattico - in specifiche competenze, conoscenze e abilità riferite ai corrispondenti assi culturali.

Per il primo periodo didattico, la declinazione dei "risultati di apprendimento" tiene conto prioritariamente dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado e dei relativi Obiettivi specifici di apprendimento, di cui alle Indicazioni nazionali, orientandoli specificamente alle competenze di base attese in esito ai percorsi di primo livello e adattandoli alla specificità dell'utenza adulta.

Sono state, pertanto, individuate 22 competenze da acquisire al termine del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello, fermo restando che la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a ciascuna competenza vengono fissate per ciascuna di esse, quote dell'orario complessivo idonee al loro raggiungimento. L'acquisizione di tali competenze è premessa indispensabile per conseguire - in un processo di organico raccordo – i risultati di apprendimento previsti al termine del secondo periodo didattico .

I percorsi di istruzione di primo livello – primo periodo didattico - devono essere organizzati in modo da favorire lo sviluppo ed il consolidamento anche delle *Competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria*, di cui all'allegato al citato DM 139/20078.

Tale processo, che non si esaurisce al termine dei percorsi di istruzione di primo livello, prosegue per tutto l'arco della vita ed è finalizzato a sviluppare e consolidare le *Competenze chiave per l'apprendimento permanente* e le competenze chiave di cittadinanza, tenuto conto degli indirizzi delineati dalla Legge n. 92/201210 in materia di apprendimento permanente.

I percorsi di istruzione di primo livello sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al DM 139/073 relative alle attività e agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici.

I percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici:

- 1) primo periodo didattico, finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
- 2) secondo periodo didattico, finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato DM 139/2007, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici.

Gli esiti dei percorsi di istruzione di primo livello sono stati descritti in termini di "risultati di apprendimento" che tengono conto prioritariamente delle 8 Competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Inoltre, per assicurare organica coerenza con i nuovi assetti organizzativi e didattici, di cui al DM 139/07, i risultati di apprendimento sono stati aggregati nei seguenti assi culturali: asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse matematico e asse scientifico-tecnologico.

I risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello sono da riferirsi al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche.

Percorsi di istruzione primo livello - secondo periodo didattico

I "risultati di apprendimento" attesi in esito ai percorsi di primo livello, sono declinati – per ciascun periodo didattico - in specifiche competenze, conoscenze e abilità riferite ai corrispondenti assi culturali.

Per il secondo periodo didattico, la declinazione dei risultati di apprendimento (in competenze, abilità e conoscenze) fa riferimento a quelle previste per il primo biennio comuni ad entrambi i percorsi di istruzione tecnica e professionale, limitatamente alle attività e insegnamenti di area generale

In coerenza con l'aggregazione per assi culturali dei risultati di apprendimento dei percorsi di primo livello e in considerazione del conseguimento della certificazione atteso in esito ai suddetti percorsi, le competenze, conoscenze e abilità sono state ricondotte agli assi culturali di cui al DM 139/2007.

Sono state, pertanto, individuate 16 competenze da acquisire al termine del secondo periodo didattico dei percorsi di primo livello¹², fermo restando che la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a ciascuna competenza – è rimessa all'autonomia didattica del docente e alla programmazione collegiale del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, che destina per ciascuna di esse quote dell'orario complessivo idonee al loro raggiungimento.

In ogni caso, i percorsi di istruzione di primo livello – secondo periodo didattico - devono essere organizzati in modo da favorire lo sviluppo ed il consolidamento anche delle *Competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria*, di cui all'allegato al citato DM 139/2007¹³ nonché delle *Competenze chiave per l'apprendimento permanente*¹⁴, tenuto anche conto degli indirizzi delineati dalla Legge n. 92/2012¹⁵ in materia di apprendimento permanente.

Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa.

In coerenza con la *Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008*, gli esiti dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, sono descritti in termini di "risultati di apprendimento". **(Tab. B)**

RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA

Livello A1

Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare se stesso/a e altri, porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). Interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Livello A2

Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

I "risultati di apprendimento" attesi in esito ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana sono declinati, per ciascun livello in specifiche competenze, conoscenze e abilità riferite a ciascun o dei seguenti ambiti: ASCOLTO, LETTURA, INTERAZIONE (scritta e orale) e PRODUZIONE SCRITTA e PRODUZIONE ORALE (**All. B.1**)

Per il livello A1 le conoscenze dell'ASCOLTO, LETTURA, INTERAZIONE (scritta e orale) e PRODUZIONE SCRITTA e PRODUZIONE ORALE sono comuni in quanto pertinenti a tutti i rispettivi risultati di apprendimento e riguardano specialmente se stessi, la famiglia, l'ambiente ed i bisogni immediati; analogamente per il livello A2 le conoscenze dell'ASCOLTO, LETTURA, INTERAZIONE (scritta e orale) e PRODUZIONE SCRITTA e PRODUZIONE ORALE sono comuni in quanto pertinenti a tutti i rispettivi risultati di apprendimento e riguardano specialmente i contesti di vita sociali, culturali e lavorativi in relazione anche a quanto definito nell'Accordo di integrazione (Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179). Il docente svilupperà specificamente tali conoscenze in relazione alle correlate abilità.

Sono state pertanto individuate 20 competenze da acquisire al termine del percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, fermo restando che la corrispondenza tra conoscenze e abilità - in relazione a ciascuna competenza - è rimessa all'autonomia didattica del docente e alla programmazione collegiale del CPIA che destina per ciascuna di esse quote orarie nei limiti di quelle fissate per ciascun ambito corrispondente.

MODELLO E ARTICOLAZIONE ORARIA DEI PERCORSI DIDATTICI

PERCORSI ATTIVABILI DAI CTP (futuri CPIA) nell'a.s. 2014/15

Ipotesi di un CTP con organico composto da 5 docenti di secondaria e 1 docente di primaria

I livello I periodo didattico (titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di I grado)		ore 400 + 200 in assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria
Assi culturali	Discipline/classi di concorso	ore previste
Asse dei linguaggi	Italiano 43/A	99
	Lingua straniera 45/A	66
	Seconda lingua com. 45/A	33
Asse storico-sociale	Storia-Geografia 43/A	66
Asse matematico	Matematica 59/A	66
Asse scientifico-tecnologico	Tecnologia 33/A	33
	Scienze 59/A	33
Approf. mat. lett. 43/A		4
	TOTALE	400
Percorsi di compensazione delle competenze di scuola primaria 200 h	Docente primaria o secondaria	200
	TOTALE	200

I livello II periodo didattico		ore 825
Assi culturali	Discipline/classi di concorso	ore previste
Asse dei linguaggi	Italiano 43/A	198
	Lingua straniera 45/A	132
Asse storico-sociale	Storia-Geografia 45/A	165
Asse matematico	Matematica 59/A	198
Asse scientifico-tecnologico	Scienze 59/A	99
Religione cattolica/Attività alternative		33
	TOTALE	825

Percorsi di alfabetizzazione lingua italiana per stranieri		ore 200
	Discipline/classi di concorso	ore previste
Alfabetizzazione Livello A1	Docente primaria	100
Alfabetizzazione Livello A2	Docente primaria	80

Accoglienza	Docente primaria	20
	TOTALE	200

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

I GRUPPI DI LIVELLO

Elemento fondamentale per la personalizzazione dei percorsi, che pone al centro le competenze dell'allievo adulto, è l'organizzazione per gruppi di livello. Tale organizzazione è relativa ai periodi didattici di cui all'art. 4 del REGOLAMENTO, che costituiscono il riferimento per la costituzione delle classi e possono essere fruiti anche in due anni scolastici. In particolare, per i percorsi di istruzione realizzati dai CPIA l'organizzazione per gruppi di livello fa riferimento anche alla progettazione per unità di apprendimento delle competenze di cui agli allegati A.1 e A.2 delle Linee Guida.

L'organizzazione per gruppi di livello facilita la personalizzazione del percorso, anche sotto il profilo dei tempi di fruizione dello stesso, sostiene lo sviluppo dei processi di apprendimento a partire dalle competenze possedute dall'allievo adulto, richiede modelli aperti e flessibili, si sviluppa secondo strategie metodologiche e didattiche coerenti con i differenti contesti di riferimento.

In tale contesto assume particolare rilevanza l'adozione di metodologie attive fondate sul ricorso a stage, tirocini e alternanza scuola- lavoro anche al fine di favorire l'acquisizione e il potenziamento delle competenze attese in esito ai percorsi di istruzione necessarie ad assicurare la piena partecipazione di cittadini adulti al mercato del lavoro e alla vita sociale di oggi.

LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la progettazione per unità di apprendimento, da erogare anche a distanza, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze correlate ai livelli e ai periodi didattici.

Ferma restando l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione delle istituzioni scolastiche, di cui al D.P.R. 275/99, la progettazione per unità di apprendimento tiene conto di alcuni criteri generali. In particolare, per definire la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a ciascuna competenza – è indispensabile:

- 1) tenere conto di tutte le competenze, conoscenze e abilità previste per il periodo di riferimento indicando quelle funzionali al raggiungimento dei singoli risultati di apprendimento;
- 2) stabilire la quota oraria relativa a ciascuna competenza (quota parte del monte ore complessivo previsto per ciascun periodo);
- 3) individuare la competenza o le competenze da poter acquisire attraverso modalità di fruizione a distanza - in tutto o in parte – in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo di riferimento.

PERCORSI DI ISTRUZIONE NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (SE PRESENTE)

Il DPR 263/12 riconduce, nelle norme generali per la graduale ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico, i Corsi della scuola dell'obbligo e di Istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi della normativa previgente.

I percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.27, Parte I, della Costituzione della Repubblica Italiana, sono finalizzati a rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, tenuto conto che l'istruzione costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria alla sua formazione professionale, tecnica e culturale.

Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 della Legge 354/1975 costituiscono elemento irrinunciabile nel programma del trattamento rieducativo del detenuto.

La programmazione dei percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, fermo restando quanto previsto dal DPR 230/2000, tiene conto della specificità e distintività dell'istruzione nelle carceri, anche al fine di rendere compatibili i nuovi assetti organizzativi e didattici con i "tempi" e i "luoghi" della detenzione, nonché con la specificità dell'utenza, utilizzando metodi adeguati alla condizione dei soggetti e predisponendo soluzioni organizzative coerenti con il principio di individualizzazione del trattamento penitenziario.

Pertanto, vengono attivate misure di sistema finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi in relazione alla specificità della domanda formativa degli adulti in carcere, alla peculiarità dei luoghi di apprendimento, nonché alla variabilità dei tempi di detenzione, fermo restando gli assetti previsti dal *succitato DPR*.

Inoltre possono essere realizzate misure di sistema attraverso specifici accordi con i soggetti anche applicativi dei protocolli di intesa di cui agli artt. 41 e 43 del DPR 230/2000. In questo ambito, sarà possibile realizzare interventi finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno dei minori e degli adulti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo.

La realizzazione di percorsi previsti in favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile, prevederà attività di collaborazione e raccordo sinergico con il territorio e le strutture territoriali che compongono il Dipartimento per la giustizia minorile, volte ad assicurare ai soggetti interessati - sia all'interno della struttura penale che all'esterno della stessa - la frequenza dei suddetti percorsi, nella prospettiva di consentire il conseguimento di più elevati livelli di istruzione nonché di favorire interventi finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno dopo la loro uscita dal circuito detentivo.

METODOLOGIA

ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E ACCREDITAMENTO

La fase di accoglienza ha un ruolo primario e fondamentale in ogni percorso di EDA. Essa si sviluppa nei momenti dell'orientamento e dell'accREDITAMENTO in ingresso. L'adulto è in grado di instaurare un dialogo costruttivo quando avverte un clima positivo nella fase di inizio del processo formativo, che percepisce attento alle caratteristiche e alle motivazioni personali. Le condizioni preliminari e necessarie per la realizzazione di un ambiente idoneo all'accoglienza risiedono nella qualità della presenza degli adulti e delle relazioni interpersonali. Su questi aspetti si focalizza, ma non si esaurisce, ogni strategia di accoglienza. In particolare, le buone prassi sperimentate hanno dimostrato che un percorso strutturato di accoglienza presenta le seguenti articolazioni :

- pubblicizzazione;
- contatto;
- conoscenza;
- informazione;
- analisi e autoanalisi delle competenze in ingresso ;
- individuazione del 'potenziale';
- progettazione attraverso la negoziazione del percorso formativo e individuazione del segmento di istruzione in cui il percorso si colloca. (art. 3, comma 1. della direttiva).

Per poter apprendere durante il corso della vita assumono particolare rilevanza le competenze trasversali. L'autostima, il saper valutare il proprio potenziale, il saper riconoscere le proprie aspettative, il sapersi collocare nei contesti, attribuire senso al proprio e altrui fare, il sapersi orientare , scegliere, decidere, , conoscere i propri stili di apprendimento, sapersi dirigere nell'apprendimento (capacità di progettualità e di controllo dei processi), sono aspetti strategici, per poter garantire non solo il mantenimento ma anche la gestione, manutenzione e sviluppo delle competenze.

I successivi momenti dell'orientamento e dell'accREDITAMENTO in ingresso sono finalizzati a:

- verificare le caratteristiche individuali (titoli, esperienze, competenze, motivazioni ecc.) e il fabbisogno educativo/formativo;
- definire un "Progetto di sviluppo personale " e un conseguente patto formativo;
- accertare eventuali competenze già acquisite da considerarsi quali crediti per la determinazione dei percorsi individuali.
- In particolare il processo prevede le seguenti fasi
- orientamento, per l'approfondimento delle motivazioni, del fabbisogno formativo e della progettualità individuale. In questa fase l'adulto va sostenuto particolarmente per ricostruzione l'esperienza pregressa e per definire le prospettive di sviluppo personale;
- valutazione/accertamento: in questa fase vanno poste in trasparenza le effettive caratteristiche degli adulti per definirne la coerenza con gli obiettivi dei percorsi stessi;
- riconoscimento/attestazione attraverso l'accREDITAMENTO delle competenze già acquisite quali crediti ai fini della personalizzazione del percorso.

ORGANIZZAZIONE GESTIONE E PROGETTAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI.

Gli adulti, per la loro storia individuale e per la natura degli specifici processi cognitivi, di astrazione e concettualizzazione, apprendono in modo molto diverso dai bambini e dai giovanissimi che frequentano la scuola i cui

curricoli scolastici sono ancora formalizzati e costituiti da contenuti disciplinari che si snodano in modo prevalentemente sequenziale.

L'apprendimento adulto mette in primo piano la soggettività biografica, la concreta situazione in cui si generano e contemporaneamente interagiscono gli apprendimenti e la mediazione personale.

Per questo motivo è molto importante favorire la diffusione di prassi destinate a valorizzare la pluralità delle intelligenze, compresa quella emotiva, che entrano in gioco nell'apprendimento adulto.

Il modello formativo flessibile che caratterizza i percorsi modulari è orientato non solo ad agevolare l'acquisizione delle competenze di base da parte degli adulti, ma anche a mantenerne la stabilità nel tempo in rapporto al mutare delle esigenze personali, lavorative, sociali.

La flessibilità formativa, inoltre, è strettamente correlata alla capacità di riflessione dell'adulto sui processi cognitivi di cui è attore. La riflessione consente l'apertura verso spazi di migliorabilità e pertanto è fattore non secondario per originare la tensione verso l'apprendere ad apprendere e si traduce, in definitiva in fattore primario di motivazione e di sostegno per l'adulto.

I percorsi individuali sono perciò organizzati in moduli. La modularità agevola la personalizzazione dei percorsi e permette la possibilità di frequenza a persone che non possono partecipare a programmi intensivi e, allo stesso tempo, consente una marcata intenzionalità educativa, perché comporta l'acquisizione di saperi essenziali, significativi, stabili e capitalizzabili.

I contenuti dei moduli, inoltre, sono uno strumento per rendere reale e consapevole il diritto di cittadinanza attiva, per valorizzare la dimensione orientativa dei percorsi formativi e per fornire le competenze necessarie per fruire anche dei beni letterari, artistici e scientifici.

L'organizzazione modulare si dimostra utile per:

- inserire in fasi e momenti diversi del percorso formativo adulti che possiedono crediti riconosciuti;
- fornire competenze per individuare, utilizzare e integrare forme espressive e linguaggi diversi;
- alternare momenti di studio e di lavoro;
- valorizzare le attività pratiche e di laboratorio;
- certificare competenze definite e spendibili nel rientro in percorsi di istruzione, formazione e nel lavoro;

Nell'organizzazione dei percorsi modulari devono trovare spazio le competenze trasversali quali elementi costitutivi e fondanti della realizzazione del pieno diritto di cittadinanza in quanto danno centralità all'adulto come persona. Gli consentono di diagnosticare, di relazionarsi, di affrontare le situazioni, di osservare, analizzare e situarsi in un contesto organizzativo, pianificare le risorse e gli obiettivi, lavorare in gruppo, negoziare, in una parola di essere creativo ed innovativo nel cercare soluzioni.

Nella progettazione del percorso individuale vanno inoltre previsti moduli specifici per il recupero dei precedenti deficit di istruzione e formazione accertati nella fase di orientamento e di accreditamento in ingresso.

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

L'impianto formativo flessibile e l'individuazione dei percorsi comportano la necessità di verificare e valutare le competenze acquisite con criteri coerenti rispetto alla scansione del percorso ed alle caratteristiche specifiche degli adulti.

Le prove di verifica e di valutazione concludono il percorso individuale in modo da tener conto delle verifiche intermedie e valutare l'apprendimento in tutti i suoi profili sulla base di prove determinate dalle Commissioni in relazione agli obiettivi contenuti nel progetto di sviluppo personale.

Le commissioni sono costituite dal dirigente scolastico coordinatore del centro territoriale. Esse sono composte dai docenti impegnati nella progettazione e nell'attuazione del percorso.

Nel caso dei percorsi integrati previsti dalla direttiva, articolo 3 comma 1, lettera e) la commissione è integrata dai docenti delle agenzie formative che partecipano all'attuazione dei percorsi medesimi, secondo le modalità concordate con le Regioni o con gli enti locali da esse delegati.

CERTIFICAZIONE

Ogni percorso modulare si conclude con la trasparente descrizione del percorso svolto e delle competenze acquisite allo scopo di consentirne la leggibilità e il loro eventuale riconoscimento con valore di credito in successivi percorsi di istruzione e formazione.

Il dispositivo di certificazione "Certificato personale" documenta le competenze e i crediti acquisiti nei percorsi per l'educazione permanente degli adulti con le seguenti funzioni:

- assicura la trasparenza in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea;
- favorisce l'integrazione tra le istituzioni e gli attori sociali che, a diverso titolo, sono coinvolti nei percorsi dell'educazione degli adulti;
- favorisce la coerenza tra la progettazione dei percorsi e le azioni di accreditamento in ingresso nonché il riconoscimento dei crediti in uscita verso altri sistemi;
- favorisce il riconoscimento dei crediti da parte degli altri sistemi, anche ai fini del conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale.

La documentazione puntuale del percorso è facilitata dalla struttura del "Certificato personale", articolato in schede, che documentano le competenze valutate in esito al percorso, con l'indicazione dei crediti. Esso esplicita il livello di istruzione in cui il percorso individuale si colloca e, nel caso di percorsi integrati di istruzione e formazione professionale comprende anche i riferimenti all'eventuale qualifica professionale considerata, in modo da facilitare il riconoscimento dei crediti.

Nel certificato vanno inseriti, ove possibile, i riferimenti ad altri sistemi di certificazione, nazionali, comunitarie ed internazionali, soprattutto per quanto concerne l'inglese, l'informatica e l'italiano come lingua straniera .

Il Certificato personale si compone di due sezioni.

la prima sezione contiene i dati anagrafici del titolare, il percorso di istruzione in cui il progetto individuale è inserito, il percorso individuale (moduli, unità formative, etc.), i crediti maturati.

la seconda sezione, è composta da più "Schede di attestazione e documentazione" del progetto individuale, da allegare al certificato. In particolare:

la "Scheda di documentazione di riconoscimento dei crediti in ingresso (accreditamento)";

le "Schede di attestazione e documentazione" relative ai percorsi d'istruzione e formazione svolti presso i diversi sistemi (Centri territoriali per l'Educazione Permanente degli Adulti, in strutture di formazione professionale regionale o del privato sociale);

Il Certificato personale è corredato da note esplicative che hanno l'obiettivo di chiarire il significato dei diversi indicatori, e di facilitare la compilazione da parte delle sedi educative e formative.

APPENDICE

IDENTITÀ DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DALL'A.S. 2015/16

Il CPIA costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

Realizza un'offerta formativa finalizzata al conseguimento della certificazione attestante il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria; di titoli di studio di primo e secondo ciclo (IT, IP, LA); della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione; del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.

E' dotata dell'autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; di un proprio organico; ha i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti; è organizzata in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

Può ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della sua autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'art. 64 del decreto legge n. 112 del 2008 e dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.

Il ruolo del CPIA quale "struttura di servizio" è volta, per quanto di competenza, a predisporre - in coerenza con gli obiettivi europei in materia - le seguenti "misure di sistema":

- a) lettura dei fabbisogni formativi del territorio;
- b) costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro;
- c) interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
- d) accoglienza e orientamento;
- e) miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti.

Pertanto, il CPIA è una Rete Territoriale di Servizio deputata alla realizzazione sia delle attività di istruzione degli adulti che delle attività di RS&S. Tale configurazione caratterizza il CPIA quale luogo funzionale allo sviluppo di quel "triangolo della conoscenza" (istruzione, ricerca, innovazione) più volte richiamato in sede europea.

Il CPIA, quale Rete Territoriale di Servizio, è al tempo stesso unità amministrativa, unità didattica e unità formativa.

In quanto Rete Territoriale di Servizio, svolge attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti.

Infatti esercita l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 275/99 e può realizzare, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, le azioni di cui al citato art. 6 adeguatamente adattate alla specificità del sistema di istruzione degli adulti.

A tal fine possono essere definiti accordi nell'ambito di interesse comune, a partire da quelli indicati nell'art. 6, comma 1 del D.P.R. 275/99, ed attivati i laboratori di cui all'art. 7, comma 6 del D.P.R. 275/99. A tal riguardo, il CPIA può aderire agli accordi di rete istitutivi dei Poli tecnico-professionali, di cui al Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013.

In tale contesto, riveste particolare rilievo la "ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi", anche in considerazione della fruizione a distanza prevista dall'art. 4, comma 9, lett. c) del REGOLAMENTO.

L'utilizzo delle nuove tecnologie, inoltre, è strumento strategico per la costituzione, la gestione e l'implementazione del CPIA in quanto Rete Territoriale di Servizio nonché soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente, di cui all'art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 .

In quanto rete territoriale di servizio che gestisce l'Istruzione degli Adulti, costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio (sede centrale e punti di erogazione, tra cui le sedi carcerarie) che realizza percorsi di primo livello (art. 2, comma 1); inoltre, per favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello, il CPIA deve stipulare (ai sensi del DPR 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (IT; IP e LA) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2).

Il CPIA, infine, può stipulare (ai sensi del DPR 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

Il sistema dell'Istruzione degli Adulti, quindi ai sensi del nuovo ordinamento opera su tre livelli:

LIVELLO A: CPIA

Il CPIA, quale istituzione didattica autonoma ha una sede organizzativa e diversi punti di erogazione, pertanto ha una struttura organizzativa articolata in unità:

- Unità amministrativa
- Unità didattica

Unità amministrativa

L'unità amministrativa si trova presso la sede centrale dell'istituto, sito in via Nella sede centrale si svolgono tutte le attività amministrative e il coordinatore di ogni punto di erogazione sarà individuato anche come possibile referente amministrativo

Unità didattica

Le unità didattiche si collocano nelle sedi associate ovvero nei punti di erogazione di primo livello ove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;

Tali punti di erogazione di primo livello (sedi associate) sono stati individuati nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni.

LIVELLO B: SECONDO LIVELLO DI ISTRUZIONE DA REALIZZARSI PRESSO GLI ISTITUTI DI SECONDO GRADO IN DIRETTA CORRELAZIONE CON IL CPIA

Il CPIA si riferisce, altresì, dal punto di vista organizzativo-didattico, alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo livello sono "incardinati" nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a tal fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni.

Il CPIA, in quanto unità amministrativa, deve stipulare specifici accordi di rete, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 275/99 con le suddette istituzioni scolastiche per definire, tra l'altro, criteri e modalità per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello, la costituzione ed il funzionamento della *Commissione per la definizione del patto formativo individuale* e la realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

LIVELLO C: ATTIVITÀ FORMATIVA QUALE AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL CPIA DA REALIZZARSI CON STRUTTURE TERZE

Il CPIA per ampliare l'offerta formativa - art. 2, comma 5, Regolamento - stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni;

l'ampliamento dell'offerta formativa - in linea con quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 275/99 - consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. In quest'ottica può essere opportuno avviare iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti e/o favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di formazione continua, percorsi di leFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc...);

Inoltre, al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, il CPIA può, ai sensi dell'art. 56 del D.A. 895/2001:

- a) stipulare convenzioni con università, Regioni ed enti pubblici;
- b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
- c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.

SOMMARIO

PREMESSA.....	1
L'ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI ADULTI	1
IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	2
A) Leggi, Decreti Legge, Decreti legislativi - art. 117 della Costituzione;.....	2
B) D.P.R., D.P.C.M., D.L., D.M., Direttive, Intese CU, Accordi (CU, CSR, CR), Accordi MIUR/Min.Int.	3
C) Decisioni, Raccomandazioni, Risoluzioni, Conclusioni, Comunicazioni	6
MODELLO ORGANIZZATIVO	7
GLI ORGANISMI PRESENTI NEL CTP	7
Consiglio di Istituto	7
Giunta esecutiva	7
Collegio dei docenti	7
Consiglio di classe	8
Commissione per la definizione del patto formativo	8
Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso	9
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	10
Organizzazione.....	10
Personale docente	11
Sede amministrativa	11
Punti di erogazione	11
ASSETTO DIDATTICO DEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI.....	13
ASSI CULTURALI	13
Asse dei linguaggi.....	13
Asse storico-sociale.....	13
Asse matematico	13
Asse scientifico-tecnologico.....	14
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO	14
PERCORSI DIDATTICI	14
Percorsi di istruzione primo livello - primo periodo didattico	15
Percorsi di istruzione primo livello - secondo periodo didattico	16
Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana	16
MODELLO E ARTICOLAZIONE ORARIA DEI PERCORSI DIDATTICI	18
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA.....	20
I GRUPPI DI LIVELLO	20
LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO	20
PERCORSI DI ISTRUZIONE NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (se presente)	20
METODOLOGIA	22
Accoglienza, orientamento e accreditamento.....	22
Organizzazione gestione e progettazione dei percorsi individuali.	22
Verifica e valutazione degli apprendimenti	23
Certificazione	24
APPENDICE.....	25
IDENTITÀ DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DALL'A.S. 2015/16.....	25
LIVELLO A: CPIA.....	26

Unità amministrativa	26
Unità didattica	26
Livello B: Secondo livello di Istruzione da realizzarsi presso gli istituti di secondo grado in diretta correlazione con il CPIA.....	27
Livello C: attività formativa quale ampliamento dell'offerta formativa del CPIA da realizzarsi con strutture terze	27

TAVOLO A1
IPOTESI DI PIANO DELLE ATTIVITA'

Piano Attività 2015/2016
Attività funzionali all'insegnamento
Collegio Docenti

Giorno	Argomenti	ore previste
___/09/2015	Saluto del dirigente scolastico, organizzazione anno scolastico (calendario, articolazione orario delle lezioni, sospensioni attività didattiche), criteri per l'assegnazione delle FS (POF; sostegno e aggiornamento docenti; sostegno alunni; rapporti con il territorio) e degli incarichi previsti, criteri di assegnazione dei docenti alle classi,	orario antimeridiano
___/09/2015	Approvazione piano annuale attività, nomina collaboratori, Comitato di valutazione, commissioni, referenti.	orario antimeridiano
___/09/2015	Eventuale Collegio settoriale	orario antimeridiano
___/9/2015	Approvazione del POF, del Regolamento del CPIA e degli Accordi di Rete con istituzioni scolastiche esterne (rete 1) e con strutture di supporto esterne (rete 2)	3h
___/9/2015	Costituzione della Commissione del Patto formativo	3h
___/___/2016	Collegi intermedi	2 h
___/05/2016	Adozione libri di testo e/o materiale didattico, FAD	2 h
___/06/2016	Ratifica scrutini, relazione Funzioni strumentali	3 h

L'ordine del giorno dei collegi sarà comunicato con cinque giorni di anticipo. E' possibile per esigenze organizzative, anticipare o posticipare la data delle riunioni.

Ricevimenti Genitori/Educatori

Periodo	durata ore
___ dicembre 2015	1,30 h
___ febbraio 2016	1,30 h
___ aprile 2016	1,30 h

TAVOLO A1
IPOTESI DI PIANO DELLE ATTIVITA'

Riunione Docenti per Assi Culturali

Periodo	Attività	durata ore
__ Settembre 2015	Struttura del curricolo e relativa costruzione delle UDA	1,30 h
__ Settembre 2015	Struttura del curricolo e relativa costruzione delle UDA	2h
__ Ottobre 2015	Revisione curricolo per competenze	2h
__ Febbraio 2016	Revisione curricolo per competenze	2h
__ Maggio 2016	Adozione libri di testo e/o materiale didattico, FAD	2 h

Riunioni Docenti Coordinatori di Assi Culturali e Referenti di Plesso

Periodo	Attività	durata ore
__ Settembre 2015	Predisposizione materiale costruzione curricolo	1,30 h
__ Ottobre 2015	Confronto sui lavori	2 h
__ Febbraio 2016	Prove Invalsi	2 h
__ Maggio 2016	Adozioni libri di testo	2 h

Consigli di Classe

Periodo	Attività	durata ore/minuti
__ Ottobre 2015	Programmazione C.d.c	2.15h
__ Novembre 2015	Insediamiento rappresentanti alunni e genitori, andamento didattico-disciplinare	2h
__ Febbraio 2016	Scrutini primo quadrimestre	
__ Aprile 2016	Andamento didattico/disciplinare , valutazione intermedia	2.15h
__ Maggio 2016	Adozione libri di testo e/o materiale didattico, FAD	2h
__ Giugno 2016	Scrutini finali	

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

LE COMPETENZE

Art. 1

Come si evince dalla normativa vigente il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione scolastica, che è quella didattica - educativa – formativa degli adulti che frequentano i corsi della Istituzione.

Art.2

Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Art.3

E'ammessa alla riunione la sola componente docente oltre al Dirigente Scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei votanti).

Art.4.

Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori.

LA CONVOCAZIONE

Art.5

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. La comunicazione dell'O.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'O.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima.

Art..6

Il Collegio, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l'inserimento di uno o più punti all'O.d.g. per la seduta successiva.

Art.7

Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Presidenza pubblica tutto il materiale informativo in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art.8

Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento.

In particolare:

- apre e chiude la seduta
- dà la parola, guida e modera la discussione
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori
- stabilisce la sequenza delle votazioni;
- comunica la nomina dei collaboratori della dirigenza nominati o eletti a norma delle disposizioni vigenti
- il collegio ratifica i vari referenti dei punti di erogazione, precedentemente individuati dal gruppo docenti del punto di erogazione stesso

Art.9

Il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento.

Art.10

Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico tra i collaboratori, sovrintende alla stesura del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione; se richiesto ne dà lettura. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione.

Art.11

Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà affisso in bacheca interna alla sala insegnanti, perché sia possibile richiederne in forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva.

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO

Art.12

Premesso che il Collegio dei docenti elabora il POF sulla base delle norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999, tenendo conto sia degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di Istituto sia delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti, il Collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa, e dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo:

- cura la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo allo loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti;
- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico;
- provvede che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti con il POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;- propone al Consiglio di Istituto la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Art.13

Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei docenti si articola in commissioni di lavoro da individuare nelle seguenti aree:

monitoraggio/qualità

orientamento in uscita

didattica

biblioteca

interventi e servizi per gli studenti (CIC)

utilizzazione delle tecnologie informatiche.

Ogni commissione può articolarsi in sottocommissioni finalizzate allo studio e al raggiungimento di obiettivi specifici per livello o periodo didattico e alla realizzazione di servizi prefissati dal POF.

Art.14

Il coordinatore delle commissioni e sottocommissioni è di norma il docente eletto per la funzione strumentale o, in via subordinata, un docente eletto fra i membri della commissione.

Art.15

Le Funzioni Strumentali insieme al Dirigente Scolastico, al suo Vicario, al DSGA, a due Rappresentanti degli studenti e due Rappresentanti dei genitori, costituiscono una Commissione di Coordinamento al fine di:

- a - predisporre il progetto POF per l'anno successivo
- b - favorire la gestione unitaria di tutte le attività previste dal POF
- c - assicurare la maggior qualità possibile ai processi formativi
- d - attuare una valutazione dell'efficacia del POF
- e - sovrintendere alla informazione, al sito web e a tutto ciò che riguarda l'immagine pubblica dell'Istituto
- f - predisporre le iniziative culturali aperte al territorio.

La commissione di Coordinamento si riunisce su iniziativa del Dirigente Scolastico secondo un calendario fissato dal Dirigente stesso ogni anno scolastico. In particolare per quanto riguarda il punto a- la Commissione avrà il compito di predisporre per il Collegio di fine anno scolastico un quadro il più possibile organico di tutti i progetti che si intendono attuare nel corso dell'anno scolastico successivo.

VALIDITA' DELLE SEDUTE

Art.16

Il segretario procede all'appello nominale per verificare il numero dei presenti. La seduta è valida se è presente la metà + uno dei componenti.

Art.17

Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.

Art.18

Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente.

LAVORI DELLE SEDUTE

a. la discussione

Art.19

I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche.

Art.20

E' possibile richiedere di modificare la successione dei punti all'O.d.g.. La richiesta viene accolta se approvata con maggioranza relativa.

Art.21

Sugli argomenti compresi all'O.d.g. i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta.

Art.22

Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni a parlare.

Art.23

Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all'O.d.g., oltre all'eventuale dichiarazione di voto.

Art.24

La durata degli interventi nella discussione di ogni punto all'O.d.g. non può superare i 5 minuti; il docente che presenta la proposta di delibera, ha a disposizione altri 3 minuti per l'illustrazione della stessa.

Art.25

Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.

Art.26

Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all'Ordine del giorno per un tema non superiore a due minuti.

Art.27

Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno presentati per iscritto

Art. 28

Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio in relazione al punto "Varie" conclusivo della seduta, non sono di norma soggetti a discussione.

b. le votazioni

Art.29

Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.

Art.30

Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.

Art.31

Tutte le votazioni avvengono per voto palese. Un componente del Collegio può chiedere il voto per appello nominale.

Art.32

Una proposta di delibera è approvata:

1. se votata all'unanimità
2. se votata a maggioranza

Nel caso 2 si distinguono due tipi di maggioranza:

- maggioranza relativa (metà + uno dei votanti a favore), richiesta per mozioni riguardanti questioni di indirizzo didattico vincolanti tutti i docenti;
- maggioranza (per tutte le altre proposte e iniziative, la cui attuazione non coinvolge l'intero corpo docente). In caso di parità prevale il voto del dirigente.
- Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza.

Art.33

Conclusa la votazione, il dirigente proclama i risultati della stessa.

Art. 34

Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art.35

Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del regolamento. Per l'approvazione di tale proposta è richiesta la maggioranza relativa (metà più uno dei votanti).

N.B Si richiama l'art. 7 del Dlgs 297/94 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 7 - Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.

2. Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti

dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;

o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;

q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art.1

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 richiamato a seguire -Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 .

4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art.2

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo. Il Consiglio deve essere convocato inoltre ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da almeno sette consiglieri o dalla Giunta. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art.3

La convocazione del Consiglio a firma del Presidente deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno quattro giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati motivi. Copia di convocazione è affissa all'albo della scuola. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali. In questo caso la convocazione del Consiglio per le sedute indicate nel calendario è eseguita mediante affissione all'albo della scuola.

FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Art.4

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. In caso di urgenza l'Odg può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta, con punti aggiuntivi all'odg.

DEL PROGRAMMA ANNUALE O DEL CONTO CONSUNTIVO

Art.5

Entro i termini fissati dall'O.M., il Consiglio, dopo ampie consultazioni delle componenti della scuola, approva le linee generali per la formulazione del bilancio. La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio predispone il programma annuale. Copia di detto programma annuale, così come quella del conto consuntivo, deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio di regola con 15 giorni di anticipo sulla data della riunione e comunque non meno di 5 giorni prima della convocazione stessa. Il Consiglio, inoltre, adotta il Piano dell'Offerta formativa.

ARGOMENTI URGENTI E VARIAZIONE DELL'O.D.G.

Art.6

Per discutere e deliberare su argomenti di particolare urgenza che non siano all'Odg è indispensabile la presenza di tutti i membri in carica e la maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi. L'inversione dei punti all'Odg può essere deliberata anche se non sono presenti tutti i membri in carica, ma con la maggioranza dei voti validamente espressi.

SEDE DELLE RIUNIONI

Art.7

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, si può riunire anche presso punti di erogazione specificamente indicati.

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art.8

In conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77 alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate del consiglio stesso.

PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art.9

Di ogni seduta a cura del segretario è redatto un processo verbale che deve essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta e viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola.

FACOLTA' DI PARLARE

Art.10

Il Consiglio di Istituto può invitare con diritto di parola su questioni specifiche membri esterni al Consiglio stesso.

CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA

Art.11

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori.

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Art.12

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Art.13

I membri del Consiglio, durante l'orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.

Art.14

I rappresentanti degli studenti che hanno compiuto il 18° anno di età hanno voto deliberativo nelle materie di cui all'art. 6 del Testo Unico. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e secondo comma. Lettera b) dello stesso art. 6. Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione delle materie di cui al precedente comma e di esprimere il loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Art.15

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974. Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal più anziano dei genitori eletti.

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE

Art.16

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

-convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;

-prende e mantiene i contatti con i presidenti del Consiglio di altri istituti del medesimo distretto.

Art.17

Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.

Art.18

Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Le delibere, estrapolate dal verbale, vengono riportate in apposito registro. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

Si riporta a seguire il testo integrale dell'Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva del Testo Unico

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA

Art.19

La Giunta esecutiva ha i compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 20

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno.

COMMISSIONE DI LAVORO

Art.21

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

DECADENZA

Art.22

Dopo tre assenze consecutive il componente viene dichiarato decaduto e si procede alla surroga.

Si riportano i comma dell'art. 10 del T.U.

10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno